



COMUNE DI SACROFANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio III Attività Produttive e Commercio

Largo Biagio Placidi, 1 - Cap. 00060

Tel 06.90117010/14/24 Fax. 06.9086143

e-mail finanziario@comunedisacrofano.it

AVVISO PUBBLICO CENSIMENTO, DELLE BOTTEGHE E ATTIVITÀ STORICHE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, FINALIZZATO ALL'ISCRIZIONE NELL' "ELENCO REGIONALE DELLE BOTTEGHE E ATTIVITÀ STORICHE" AI SENSI DELL'ART. 2 E DEI COMMI 1 E 2 DELL'ART. 3 DELLA L.R. LAZIO N. 1 DEL 10.02.2022 E DEL PROVVEDIMENTO ATTUATIVO R.R. N. 11 DEL 11.08.2022

IL RESPONSABILE

Viste:

- - Legge Regionale n. 1 del 10 febbraio 2022 "Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche" ed in particolare comma 1 dell'art. 3 il quale recita: "I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, provvedono al censimento delle botteghe e attività storiche presenti sul proprio territorio...";
- - Il Regolamento Regionale n. 11 del 11 agosto 2022 "Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1" ed in particolare comma 1 dell'art. 3 il quale recita: "I comuni, ... a seguito di apposito avviso, provvedono al censimento... ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale...";
- - Nota della Regione Lazio – Direzione regionale per lo sviluppo economico, le Attività produttive e la ricerca, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 3596 del 22/03/2024;
- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 45 del 16.05.2024 con la quale l'organo esecutivo ha fornito indirizzi in merito alla presente procedura;

Atteso che:

- il presente Avviso è emanato in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 della su richiamata Legge Regionale n. 1/2022, sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal su richiamato Regolamento Regionale n. 11/2022;
- il presente Avviso è finalizzato al censimento delle attività economiche presenti sul territorio comunale le quali, a seguito della verifica istruttoria del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. 1/2022, saranno iscritte nell'"Elenco Regionale delle botteghe ed attività storiche" e potranno beneficiare degli interventi di salvaguardia e valorizzazione di cui all'art.4 della Legge Regionale n.1/2022 nonché delle attività e strumenti di promozione definiti all'art.7 del Regolamento Regionale n.11/2022;

- ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 11/2022 a seguito dell'iscrizione nell'“Elenco Regionale delle botteghe ed attività storiche” la direzione regionale competente rilascerà all'operatore economico un attestato riportante:

- a) la denominazione sotto cui è esercitata l'attività economica;
- b) la sede in cui la medesima attività è condotta in maniera prevalente ai fini del riconoscimento della valenza storica, artistica e architettonica;
- c) la sezione in cui l'attività economica è iscritta in ragione della specifica fattispecie;
- d) il numero e gli estremi di iscrizione;
- e) l'indicazione del legale rappresentante al momento del riconoscimento; - la direzione regionale competente rilascerà inoltre copia del logo distintivo di “Bottega e attività storica del Lazio”, diversificato per ciascuna delle tipologie previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale;
 - l'attestato ed il logo di “Bottega e attività storica del Lazio” dovranno essere esposti dall'esercente in maniera che sia facilmente visibile al pubblico e potranno essere utilizzati, nel rispetto della normativa vigente, nella corrispondenza e nelle attività pubblicitarie dell'attività economica iscritta nell'Elenco regionale;
 - ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge Regionale 1/2022, le botteghe e attività storiche, tenuto conto della compatibilità con l'esercizio dell'attività svolta, sono sottoposte a vincoli di continuità merceologica, di mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio degli arredi, delle vetrine, delle insegne, dei serramenti e delle suppellettili presenti all'interno, ovvero degli elementi tradizionali e tipici dell'attività nonché delle apparecchiature d'epoca e degli strumenti produttivi relativi agli antichi mestieri.

In esecuzione della recente normativa regionale di cui sopra, pubblica il sottostante

AVVISO PUBBLICO

è indetta, con il presente Avviso, la procedura di Censimento rivolta agli operatori economici interessati all'iscrizione nell'“Elenco Regionale delle botteghe ed attività storiche” che dimostrino i seguenti requisiti di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. 1/2022:

A) i locali storici, locali e botteghe connotati da valore storico-artistico e architettonico, destinati ad attività di commercio, somministrazione, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie e cartolibrerie, svolte continuativamente anche da soggetti diversi e in modo documentabile da almeno settanta anni;

B) i locali storici tradizionali, individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 1 bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche;

C) le botteghe d'arte e di antichi mestieri, botteghe nelle quali sono svolte, in modo documentabile da almeno cinquanta anni, attività artistiche consistenti in creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, comprese quelle che richiedono l'impiego di tecniche di lavorazione tipiche della tradizione regionale, e attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni, prevalentemente manuali, e tecniche di produzione derivanti da tradizioni, usi o culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione;

D) le attività storiche e tradizionali, attività di commercio e somministrazione in sede fissa, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie, cartolibrerie ed edicole, svolte, in modo documentabile, continuativamente, nel medesimo locale, da almeno cinquanta anni, con la stessa tipologia di vendita, somministrazione o lavorazione e di cui siano mantenute l'identità e le caratteristiche originarie dell'attività, restando ininfluenti l'eccellenza degli arredi, il valore storico, artistico, architettonico della bottega storica in cui detta attività si svolge;

E) Mercati e fiere di valenza storica, per le attività economiche di cui all'art. 5 della Legge Regionale succitata.

Non sono ostativi al riconoscimento dei requisiti di cui sopra:

- a) l'eventuale utilizzo di nuove tecnologie nel processo creativo e produttivo, purché non sostituisca completamente l'attività artigianale;
- b) l'utilizzo di nuove tecnologie funzionali alla promozione commerciale, alla relazione con il cliente o alle forme di collaborazione con altre attività;
- c) la sospensione dell'attività per un periodo continuativo non superiore a dodici mesi, salvo proroga, da parte del comune, in caso di comprovata necessità.

I legali rappresentanti delle attività economiche interessate dovranno presentare, per la fase di prima attuazione **entro e non oltre le ore 14.00 del 18.06.2024**, formale comunicazione a mezzo PEC al seguente indirizzo: **comune@pec.comunedisacrofano.it** indicando in oggetto "Censimento botteghe ed attività storiche";

la comunicazione dovrà essere predisposta sulla modulistica allegata al presente, corredata dei seguenti documenti e informazioni:

- I. visura camerale storica aggiornata a data non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza, contenente la denominazione, la ditta, la sede legale e quella operativa e la partita IVA dell'impresa;
- II. i segni distintivi di cui l'impresa è proprietaria o ha diritto di disporre in esclusiva ed in grado di connotarla rispetto alla storicità ed alla particolare valenza della propria attività secondo i criteri di cui alla L.R. e al Regolamento regionale concernente "Regolamento di attuazione e integrazione della Legge Regionale 10 febbraio 2022 n. 1 (disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle Botteghe e delle attività storiche";
- III. copia del titolo di proprietà dell'immobile presso cui l'attività economica è esercitata ovvero altra documentazione attestante la disponibilità degli spazi utilizzati ai fini d'impresa;
- IV. l'eventuale provvedimento di cui all'articolo 52, comma 1 bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- V. una relazione, debitamente supportata da ulteriori riscontri documentali in cui siano evidenziati i profili di storicità dell'attività economica esercitata e si faccia dettagliatamente menzione delle caratteristiche storico-artistiche e architettoniche dei locali presso cui l'attività è esercitata ovvero della particolare produzione realizzata e commercializzata anche evidenziando i seguenti elementi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere da a) a f), L.R. 1/2022:
 - la collocazione all'interno di un edificio storico classificato;
 - la presenza di un'architettura d'autore o di elementi architettonici di pregio;
 - la presenza di una riconosciuta tradizione familiare, intesa come continuità di esercizio da parte del medesimo soggetto, suoi familiari, discendenti, eredi o aventi causa;
 - l'esercizio di un'attività storica o tradizionale regionale;
 - il riconoscimento dello specifico valore storico, artistico, culturale e ambientale di botteghe e locali o delle attività tradizionali ovvero del particolare pregio dei prodotti offerti;
 - la presenza di strumenti, apparecchiature, arredi e suppellettili di specifico interesse artistico e storico, nonché l'inventario degli archivi e del patrimonio.

Nell'attuale fase di prima attuazione di istituzione dell'"Elenco Regionale delle botteghe ed attività storiche" è previsto altresì che la CCIAA di Roma le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le associazioni maggiormente di salvaguardia e di promozione delle botteghe e attività storiche segnalino al Comune l'esistenza di esercizi aventi i requisiti per il riconoscimento dello status di bottega storica.

Per tutto quanto non indicato nel presente “Avviso” si intende applicabile la vigente normativa nazionale e regionale in materia, con particolare riferimento alla L.R. 1/2022 ed al Regolamento Regionale n. 11 dell’11 agosto 2022.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), si informa che:

- il titolare del trattamento è il Comune di Sacrofano;
- i dati di contatto del DPO sono: dpo@santofabiano.it;
- le informazioni fornite dai candidati sono obbligatorie ai fini dell’ammissione alla procedura di cui al presente avviso e saranno utilizzate per gli adempimenti connessi all’espletamento della procedura e trattate successivamente per le finalità inerenti a tale scopo;
- il trattamento dei dati personali avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità;
- i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; in ogni caso, i dati personali oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare gli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti del titolare del trattamento;
- gli interessati godono di tutti i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Per eventuali e ulteriori comunicazioni è possibile rivolgersi al Servizio SUAP del Comune di Sacrofano – L.go Biagio Placidi, 1 – 0690117010-24

Il Responsabile del Servizio
Dr. Andrea Porcu